



COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo -
Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – Fax 010/9170225 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

PROT 29666

N. 96

DIVIETO DI UTILIZZARE ARTICOLI PIROTECNICI, FUOCHI D' ARTIFICIO, BOTTI, MORTARETTI O PRODOTTI ANALOGHI O SIMILARI COMUNQUE DENOMINATI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

Richiamata la precedente ordinanza sindacale n. 119 prot. 27820 adottata in data 28.12.2020 avente ad oggetto “Divieto di utilizzare articoli pirotecnici fuochi d’ artificio, botti, mortaretti o prodotti analoghi o similari comunque denominati su tutto il territorio comunale”

Confermate le motivazioni dell’ordinanza sopra richiamata e tenuto conto che l’utilizzo indiscriminato in luogo pubblico o aperto al pubblico di articoli pirotecnici, intesi come qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute,

- 1) è di potenziale pericolo per la pubblica incolumità qualora non ne venga fatto uso in condizioni di sicurezza e lontano da cose o persone;
- 2) è in potenziale conflitto con la vivibilità urbana e, in particolare, con le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- 3) è di potenziale pericolo per l’integrità delle cose e dei beni, pubblici o privati, esposti al pubblico e di pregiudizio per l’igiene pubblica e il decoro urbano;
- 4) è fonte di grave disturbo e cagiona disorientamento agli animali da affezione e agli animali selvatici;

Dato atto che

-con decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221 “*Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19*” è stato altresì previsto il divieto di feste ed eventi a queste assimilate che implicano assembramenti in spazi aperti;

-con ordinanza adottata in data 17.12.2021 dal Ministero della Salute nel territorio della Regione Liguria si applicano le misure previste per la c.d. “zona gialla”;

-l’utilizzazione di articoli pirotecnici è fonte di potenziale assembramento di persone in contrasto

con le disposizioni normative adottate a tutela della salute pubblica e per impedire la diffusione dell'infezione da SARS-Cov2;

-• i commi 4 e 4-bis dell'articolo 54 del d.lgs. n. 267/2000, prevedono che *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica. ... I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. ... I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione"*;

- le azioni da porre in campo – benché *extra ordinem* – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- lo scopo del provvedimento richiesto attiene strettamente alla tutela dell'integrità fisica delle persone e della salute pubblica e, nell'attuale contesto spazio temporale, quale misura preventiva dal rischio di infezione da Sars-CoV2;
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantisi in: "divieto assoluto di utilizzo di articoli pirotecnici sul territorio comunale in area pubblica o aperta al pubblico";
- in relazione all'urgenza l'istruttoria non può essere aggravata con ulteriori verifiche tecniche da commissionare ad altri organismi e i diritti di partecipazione procedimentale recedono, al cospetto della indifferibile necessità di tutelare la vita e l'incolumità delle persone.

Ritenuto:

- di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, richiamato dall'articolo 1 della legge n. 241/1990, tra i principi del diritto comunitario che reggono l'esercizio dell'azione amministrativa;
- sussistente: l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni; l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento; la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo; la corrispondenza del provvedimento alla norma attributiva del potere.

In forza dei poteri attribuiti dal comma 4 dell'articolo 54 del d.lgs. n. 267/2000, con riguardo all'ambito di operatività della competenza del sindaco ad adottare ordinanze a tutela della incolumità pubblica, a norma del comma 4-bis del predetto articolo 54

ORDINA E DISPONE

il divieto di fare uso di articoli pirotecnici, fuochi d'artificio, botti, mortaretti o prodotti analoghi comunque denominati su tutto il territorio comunale su area pubblica o ad uso pubblico

RAMMENTA

che il getto pericoloso di cose, le accensioni ed esplosioni pericolose sono punite dal Codice Penale e dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

AVVERTE


che le violazioni della presente ordinanza sono punite a norma dell'articolo 650 c.p., fatta salva l'eventuale applicazione di altre sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative riconducibili alle condotte di inottemperanza.

COMUNICA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio.

Cogoleto, 26.12.2021

**IL SINDACO
AVV. PAOLO BRUZZONE**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Bruzzone', is written over the printed name. The signature is stylized and cursive.